



Edizione 1° gennaio 2022

CONDIZIONI COMPLEMENTARI D'ASSICURAZIONE (CCA)

I Generalità

1 Oggetto dell'assicurazione

- 1.1 L'assicurazione Extra è un'assicurazione supplementare all'assicurazione delle cure medico-sanitarie obbligatorie, nell'ambito delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per le assicurazioni supplementari secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA).
- 1.2 L'assicurazione Extra corrisponde prestazioni per trattamenti dentari, correzioni della posizione dei denti, malattie gengivali e mascellari, come pure per mezzi ausiliari.

2. Possibilità d'assicurazione

- 2.1 L'assicurazione Extra è offerta in 3 classi di prestazioni. Nelle classi 2 e 3 vengono corrisposte prestazioni maggiorate per le cure dentarie e per le correzioni della posizione dei denti.
- 2.2 Nell'assicurazione Extra l'esclusione del rischio d'infortunio non è possibile.

3 Stipulazione dell'assicurazione

- 3.1 Per la stipulazione delle classi 2 e 3, alla proposta d'assicurazione deve essere allegato un attestato medico dentistico sullo stato della dentatura. Il relativo formulario di attestato può essere richiesto presso la direzione regionale o agenzia. I costi di tale attestato vanno a carico del proponente. Per i bambini fino ai 5 anni d'età, l'attestato medico dentistico non è richiesto.

- 3.2 L'Atupri Assicurazione della salute (nel prosieguo denominata Atupri) può respingere totalmente o parzialmente la stipulazione dell'assicurazione. Ciò vale in particolare quando lo stato della dentatura è ritenuto danneggiato oppure quando c'è una posizione errata dei denti.

3a Fasce d'età

La tariffa del premio presenta varie fasce d'età ai sensi dell'art. 24.2 delle CGA. Il premio varia all'inizio dell'anno in cui viene raggiunta l'età di 13 e 26 anni.

Vogliate conservare questi documenti insieme alla polizza d'assicurazione

II Prestazioni

4 Cura dentaria

- 4.1 Per le cure dentarie l'Atupri assume i costi seguenti:
- Classe di prestazioni 1: 60% dei costi fino ad un importo massimo di CHF 500.– per anno civile; vige un periodo di differimento ai sensi dell'articolo 6.1.
 - Classe di prestazioni 2: 80% dei costi fino ad un importo massimo di CHF 1'000.– per anno civile.
 - Classe di prestazioni 3: 80% dei costi fino ad un importo massimo di CHF 2'000.– per anno civile.
- La cassa assume i seguenti costi per le correzioni della posizione dei denti:
- Classe di prestazioni 1: 90% dei costi fino ad un importo massimo di CHF 2'000.– per anno civile; vige un periodo di differimento ai sensi dell'articolo 6.1.
 - Classi di prestazioni 2 e 3: 90% dei costi fino ad un importo massimo di CHF 5'000.– per anno civile.
- Nel concetto di correzione della posizione dei denti rientrano gli interventi dovuti alla posizione errata dei denti e alle anomalie di sviluppo della mascella, eccetto le corone e i ponti dentali.
- 4.3 Se non sussiste un obbligo legale ai sensi dell'ordinanza sulle prestazioni (OPRE), Atupri assume il 90% della spesa per la cura delle malattie gengivali e mascellari, in base alla tariffa riconosciuta. Essa stabilisce il genere dei trattamenti assunti. La lista è aggiornata correntemente e può essere esaminata presso Atupri o richiesta in estratto.
- 4.4 L'Atupri accorda le prestazioni menzionate ai capoversi 1, 2 e 3 solo nel caso di trattamento da parte di medici dentisti in possesso del diploma federale o di un diploma equivalente ai sensi delle norme cantonali, di trattamento da parte di igieniste dentali come pure di lavori eseguiti da odontotecnici e laboratori di odontotecnica.
- 4.5 Per l'assunzione dei costi secondo i capoversi 1 e 2, in caso di cura dentaria oltre lo scorcio dell'anno, si fa riferimento in proporzione ai mesi di trattamento.

5 Mezzi ausiliari

- 5.1 Se non sussiste nessun obbligo legale di prestazione ai sensi dell'ordinanza sulle prestazioni (OPRE), l'Atupri assume il 50% dei costi dimostrati per i mezzi ausiliari prescritti dal medico. Le prestazioni ammontano per
- occhiali o lenti a contatto destinati a migliorare l'acuità visiva, fino a CHF 300.– per anno civile;
 - calze elastiche, fino a CHF 200.– per anno civile;
 - scarpe e solette ortopediche, fino a CHF 300.– per anno civile;
 - apparecchi acustici, fino a CHF 900.– per anno civile (senza manutenzione e sostituzione delle batterie);
 - lenti a contatto, fino a CHF 900.– per anno civile, se il medico di fiducia dell'Atupri le ritiene assolutamente indispensabili al posto degli occhiali;
 - occhi artificiali, fino a CHF 900.– per anno civile;
 - arti artificiali, fino a CHF 1'400.– per anno civile;
 - il primo acquisto di apparecchi per l'accertamento del tasso glicemico nel sangue nei casi di diabetici, fino a CHF 250.–;
 - il primo acquisto di apparecchi inalatori, fino a

CHF 500.–;

- il primo acquisto di apparecchi per la misurazione della pressione sanguigna, a sostegno della cura medica in caso di ipertensione arteriosa, fino a CHF 100.–;
 - altri mezzi ausiliari, da definire con il medico di fiducia in singoli casi, fino a CHF 500.– per anno civile.
- 5.2 Per la riparazione e la sostituzione dei mezzi ausiliari si può rinunciare ad una prescrizione medica.
- 5.3 Per la determinazione del termine (anno civile) per il rimborso del 50% dei costi per mezzi ausiliari si fa riferimento alla data del mese di consegna.

6 Inizio delle prestazioni/periodo di differimento

- 6.1 Nella classe 1 il diritto alle prestazioni per le cure dentarie ai sensi dell'articolo 4.1 e la correzione della posizione dei denti ai sensi dell'articolo 4.2 inizia dopo 6 mesi d'assicurazione.
- 6.2 Per le altre prestazioni e classi non c'è nessun periodo di differimento.

7 Esclusione di prestazioni

- 7.1 A complemento dei motivi d'esclusione secondo l'art. 31 delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), non c'è diritto alle prestazioni dell'assicurazione Extra per cure dentarie dovute ad infortunio.
- 7.2 I contributi della cura dentaria scolastica o giovanile vengono computati.

8 Prestazioni in caso di soggiorno all'estero

Le prestazioni dell'assicurazione Extra vengono corrisposte anche in caso di trattamento, rispettivamente consegna all'estero, a condizione che i costi non siano superiori a quelli in Svizzera. L'indicazione dei fornitori di prestazioni secondo l'articolo 4.4 vale per analogia.